



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Danno da perdita del rapporto parentale, applicazione delle tabelle 2022 del Tribunale di Milano

I criteri orientativi approvati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, con riferimento al danno non patrimoniale delle c.d. vittime secondarie o di riflesso, in ipotesi di morte di familiare, sono perfettamente in linea con i principi espressi dalle note Sezioni Unite n. 26972/08, in quanto – nel proporre di liquidare tale danno entro un'ampia forbice, della quale sono previsti il limite minimo e massimo, al fine di consentire la massima elasticità nel tenere conto delle peculiarità del caso concreto – si riferiscono all'intero ambito del danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico, da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come “danno da sofferenza contingente” e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, inteso come lesione del diritto costituzionalmente inviolabile alle relazioni familiari. Peraltro, se è vero che la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non può che avvenire in base ad una liquidazione equitativa, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, e segnatamente della sfera costituzionalmente protetta degli affetti e della solidarietà familiare, è pur vero che non è ammissibile alcun automatismo risarcitorio ovvero alcun minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, essendo la

parte attrice gravata degli oneri di allegazione e prova, come in tutte le ipotesi di danno-conseguenza.

Deve condividersi l'orientamento per cui “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata. Ciò posto si ritiene al riguardo di dover fare applicazione delle [Tabelle](#) integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, edizione 2022, che consentono di tenere conto di tutte le predette circostanze, distribuendo in maniera ponderata i punti alla luce dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria, della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario e della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto.

NDR: in tal senso Cass. n. 907 del 17/01/2018.

Tribunale di Milano, sentenza del 5.7.2022, n. 5883

...omissis...

Circa la dinamica del sinistro, viene anzitutto in rilievo la relazione di incidente stradale della Polizia Locale *omissis*.

Non rimane dunque che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur per quel che concerne il danno non patrimoniale da perdita del rapporto con il padre subito dal minore *omissis*.

Tale danno, in assenza della prova di altri specifici pregiudizi, può essere definito come danno da perdita del rapporto parentale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/08 dicono essere senz'altro risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto la realizzazione della persona nel quadro dei rapporti familiari costituisce un valore costituzionalmente protetto quale diritto inviolabile (cfr. artt. 2, 29 e 30 Cost.). Così si esprimono al riguardo le Sezioni Unite: “Eguale determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.

A ben guardare, i criteri orientativi approvati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, con riferimento al danno non patrimoniale delle c.d. vittime secondarie o di riflesso, in ipotesi di morte di familiare, sono perfettamente in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, in quanto - nel proporre di liquidare tale danno entro un'ampia forbice, della quale sono previsti il limite minimo e massimo, al fine di consentire la massima elasticità nel tenere conto delle peculiarità del caso concreto - si riferiscono all'intero ambito del danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico, da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come “danno da sofferenza contingente” e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, inteso come lesione del diritto costituzionalmente inviolabile alle relazioni familiari.

Peraltro, se è vero che la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non può che avvenire in base ad una liquidazione equitativa, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, e segnatamente della sfera costituzionalmente protetta degli affetti e della solidarietà familiare, è pur vero che non è ammissibile alcun automatismo risarcitorio ovvero alcun minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, essendo la parte attrice gravata degli oneri di allegazione e prova, come in tutte le ipotesi di danno-conseguenza.

In particolare deve condividersi l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, per cui “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata.” (Cass. n. 907 del 17/01/2018).

Questo Giudice ritiene di dover fare applicazione delle Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, edizione 2022, che consentono di tenere conto di tutte le predette circostanze, distribuendo in maniera ponderata i punti alla luce dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria, della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario e della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto.

Facendo applicazione della Tabella milanese aggiornata al 2022 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di € 168.250,00 ad un massimo di € 336.500,00 a favore del figlio per la morte del genitore), si stima equo liquidare in favore del minore *omissis* la somma di € 235.550,00, ottenuta sommando 18 punti per l'età della vittima primaria (da 51 a 60 anni), 28 punti per l'età della vittima secondaria (da 0 a 10 anni), 0 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza di 3 superstiti nel nucleo familiare primario (la madre e due sorelle) e di 15 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva (valore intermedio tra 0 e 30, tenuto conto che, pur non essendo il figlio convivente con il padre, l'età di 9 anni al momento della morte di quest'ultimo lascia presumere che il vincolo affettivo fosse ancora intenso), per un totale di 70 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.365,00.

Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 164.885,00.

Considerato che l'attore *omissis* ha già percepito a titolo di danno non patrimoniale in data 1.6.2017 l'importo di € 140.000,00 (doc. 3 att.), tale importo deve essere rivalutato ad oggi per rendere omogenei i fattori di calcolo, così ottenendosi l'importo di € 153.300,00. Quest'ultimo importo deve essere detratto dall'importo qui liquidato di € 164.885,00, così residuando la somma di € 11.585,00, al cui pagamento devono essere dichiarate tenute e condannate in solido le convenute nei confronti di Lu. Ca. a titolo di danno non patrimoniale.

Su tutte le predette somme, espresse in moneta attuale, sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle S.U. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati o sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. 4677/98).

Sulla scorta di tale criterio, sugli importi riconosciuti agli attori a titolo di danno, per sorte capitale, vanno applicati interessi compensativi dalla data del decesso di *omissis* (26.1.2016) al tasso ponderato annuo, ossia al tasso di interesse ottenuto ponderando i tassi di interesse legale vigente con i coefficienti degli indici ISTAT di rivalutazione mensile quali sono cambiati nel periodo compreso tra la data del fatto e la data della decisione. Sulla somma così determinata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Ricorrono sufficienti motivi, considerato l'esito del giudizio, che ha visto accolte solo in parte le domande attoree, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura della metà, dichiarando tenute e condannando in solido le convenute a corrispondere agli attori la restante metà di dette spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano per l'intero come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.

Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle convenute in solido tra loro.

PQM

Il Tribunale di Milano *omissis* accerta la responsabilità concorrente nella misura del 70% in capo a *omissis* e del 30% in capo al defunto *omissis* nella determinazione del sinistro verificatosi in data 26.1.2016; dichiara tenute e condanna in solido le convenute *omissis* a corrispondere, per i titoli di cui in motivazione, le seguenti somme: *omissis*; respinge ogni altra domanda; compensa le spese di lite nella misura della metà, dichiara tenute e condanna in solido le convenute a rifondere agli attori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, la restante metà di dette spese, che liquida per l'intero in € 1.733,00 per esborsi ed € 16.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle convenute in solido.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

